

STATUTO AIS NAZIONALE

VERSIONE NOTAIO / RUNTS	NUOVA VERSIONE PROPOSTA
<p>ART. 1 - COSTITUZIONE</p> <p>È costituita, con sede in Milano e con durata indeterminata, l'Associazione Italiana Sommelier, identificabile e siglabile anche con l'acronimo AIS. Il logo dell'Associazione è costituito da un tastevin stilizzato che può essere associato alla dicitura “Associazione Italiana Sommelier”, meglio descritto nel Regolamento di attuazione del presente Statuto. La suddetta denominazione dovrà essere seguita e/o accompagnata da acronimi, sigle o abbreviazioni richiesti da inderogabili norme di legge.</p> <p>Ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'acronimo "ETS" dovrà essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione Italiana Sommelier ETS " in breve definita anche "AIS ETS". L'Associazione dovrà da quel momento anche utilizzare l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.</p> <p>L'Associazione si configura quale ente del terzo settore, ai sensi delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.</p>	<p>ART. 1 - COSTITUZIONE</p> <p>È costituita, con sede in Milano e con durata indeterminata, l'Associazione Italiana Sommelier, identificabile e siglabile anche con l'acronimo AIS. Il logo dell'Associazione è costituito da un tastevin stilizzato che può essere associato alla dicitura “Associazione Italiana Sommelier”, meglio descritto nel Regolamento di attuazione del presente Statuto. La suddetta denominazione dovrà essere seguita e/o accompagnata da acronimi, sigle o abbreviazioni richiesti da inderogabili norme di legge.</p> <p>Ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'acronimo "ETS" dovrà essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione Italiana Sommelier ETS " in breve definita anche "AIS ETS". L'Associazione dovrà da quel momento anche utilizzare l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.</p> <p>L'Associazione si configura quale ente del terzo settore, ai sensi delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.</p>
<p>ART. 2 - PERSONALITÀ GIURIDICA</p> <p>L'Associazione Italiana Sommelier è stata fondata a Milano il 7 luglio 1965 e ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1973 n. 539, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 239 del 15 settembre 1973.</p> <p>Ai sensi dell'art. 22 comma 1bis D.lgs. 117/2017, per le associazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2000, che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al D.P.R. 361/2000 è sospesa fintanto che viene mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.</p> <p>Nel periodo di sospensione l'Associazione non perde la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato D.P.R. 361/2000. Dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nonché dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'ufficio di cui all'art. 45 del D.lgs. 117/2017 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.</p>	<p>ART. 2 - PERSONALITÀ GIURIDICA</p> <p>L'Associazione Italiana Sommelier è stata fondata a Milano il 7 luglio 1965 e ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1973 n. 539, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 239 del 15 settembre 1973.</p> <p>Ai sensi dell'art. 22 comma 1bis D.lgs. 117/2017, per le associazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2000, che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al D.P.R. 361/2000 è sospesa fintanto che viene mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.</p> <p>Nel periodo di sospensione l'Associazione non perde la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato D.P.R. 361/2000. Dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nonché dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'ufficio di cui all'art. 45 del D.lgs. 117/2017 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.</p>
<p>ART. 3 - SCOPO SOCIALE</p>	<p>ART. 3 - SCOPO SOCIALE</p>

<p>L'Associazione è indipendente da ogni movimento politico e confessionale, opera nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana.</p> <p>Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.</p> <p>L'Associazione ha lo scopo primario di valorizzare la cultura del vino, dei prodotti alimentari tradizionali e tipici, della gastronomia, nonché di qualificare la figura e la professione di Sommelier.</p> <p>L'Associazione svolge le proprie attività nel pedissequo rispetto dei principi, costituzionalmente riconosciuti e garantiti, di pluralismo, libera iniziativa, uguaglianza, libera espressione ed al fine della promozione della cultura e della tutela dell'ambiente (art. 9 Cost.). In particolare, l'Associazione persegue le finalità di consentire la partecipazione alle attività di promozione e approfondimento della cultura enologica ed enogastronomica, riconoscendone le peculiarità caratteristiche all'interno del patrimonio intellettuale della Repubblica Italiana.</p> <p>Per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. • lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; • lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; • lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244. <p>Le attività di interesse generale sono realizzate attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lo svolgimento di attività di carattere culturale, didattico ed editoriale, per promuovere la conoscenza e il consumo responsabile dei vini e di altre bevande alcoliche e dei prodotti alimentari tradizionali e tipici, della gastronomia, curando direttamente e nelle opportune sedi la preparazione dei Sommelier e del personale docente, in conformità al Regolamento della didattica appositamente predisposto dall'Associazione stessa; • la promozione, anche in sede legislativa, per l'introduzione della propria didattica nelle scuole di settore, nonché per la valorizzazione e il riconoscimento della figura professionale del Sommelier. • l'organizzazione di corsi di approfondimento e di valorizzazione delle competenze proprie dell'associazione; 	<p>L'Associazione è indipendente da ogni movimento politico e confessionale, opera nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana.</p> <p>Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.</p> <p>L'Associazione ha lo scopo primario di valorizzare la cultura del vino, dei prodotti alimentari tradizionali e tipici, della gastronomia, nonché di qualificare la figura e la professione di Sommelier.</p> <p>L'Associazione svolge le proprie attività nel pedissequo rispetto dei principi, costituzionalmente riconosciuti e garantiti, di pluralismo, libera iniziativa, uguaglianza, libera espressione ed al fine della promozione della cultura e della tutela dell'ambiente (art. 9 Cost.). In particolare, l'Associazione persegue le finalità di consentire la partecipazione alle attività di promozione e approfondimento della cultura enologica ed enogastronomica, riconoscendone le peculiarità caratteristiche all'interno del patrimonio intellettuale della Repubblica Italiana.</p> <p>Per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. • lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; • lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; • lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244. <p>Le attività di interesse generale sono realizzate attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lo svolgimento di attività di carattere culturale, didattico ed editoriale, per promuovere la conoscenza e il consumo responsabile dei vini e di altre bevande alcoliche e dei prodotti alimentari tradizionali e tipici, della gastronomia, curando direttamente e nelle opportune sedi la preparazione dei Sommelier e del personale docente, in conformità al Regolamento della didattica appositamente predisposto dall'Associazione stessa; • la promozione, anche in sede legislativa, per l'introduzione della propria didattica nelle scuole di settore, nonché per la valorizzazione e il riconoscimento della figura professionale del Sommelier. • l'organizzazione di corsi di approfondimento e di valorizzazione delle competenze proprie dell'associazione;
--	--

<ul style="list-style-type: none"> • la valorizzazione e promozione delle attività enoturistiche sia come sbocco naturale per le attività del Sommelier che come strumento di approfondimento della conoscenza della cultura enogastronomica; • la collaborazione con altri enti, pubblici e privati, per il raggiungimento degli scopi associativi; • la partecipazione in enti, pubblici e privati, che perseguano affini finalità; • l'organizzazione di eventi coerenti con il raggiungimento delle finalità associative; • lo svolgimento delle attività di comunicazione e diffusione della cultura del vino e delle altre attività associative mediante l'utilizzo di tutti i mezzi a disposizione, con particolare riguardo agli strumenti innovativi e alle nuove tecnologie; • lo sviluppo di adeguate azioni tese ad una valorizzazione della sostenibilità economica, ambientale, sociale di tutte le attività associative; • la formulazione di proposte presso i competenti organi legislativi per una sempre più efficace tutela dei diritti e degli interessi dei propri associati in relazione alle finalità dell'associazione. <p>Inoltre, l'Associazione Italiana Sommelier svolge attività di formazione rivolta al comparto scuola per formare i docenti all'uso di nuove metodologie didattiche, capaci di governare le tecnologie digitali attraverso un approccio che favorisca lo sviluppo della creatività e del pensiero computazionale negli alunni. La suddetta attività di formazione si svolge nei seguenti ambiti: 1. Didattica e metodologie; 2. Metodologie e attività laboratoriali; 3. Innovazione didattica e didattica digitale; 4. Didattica per competenze e competenze trasversali; 5. Gli apprendimenti; 6. Educazione alla cultura economica; 7. Alternanza scuola-lavoro; 8. Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale.</p> <p>L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.</p> <p>Il Consiglio Nazionale delibererà la tipologia di attività diverse che potranno essere realizzate.</p> <p>L'Associazione potrà anche concedere a terzi l'utilizzo dei propri spazi per l'organizzazione di eventi, sempre con l'esclusivo fine di sostenere le attività di interesse generale.</p> <p>L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.</p> <p>L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • la valorizzazione e promozione delle attività enoturistiche sia come sbocco naturale per le attività del Sommelier che come strumento di approfondimento della conoscenza della cultura enogastronomica; • la collaborazione con altri enti, pubblici e privati, per il raggiungimento degli scopi associativi; • la partecipazione in enti, pubblici e privati, che perseguano affini finalità; • l'organizzazione di eventi coerenti con il raggiungimento delle finalità associative; • lo svolgimento delle attività di comunicazione e diffusione della cultura del vino e delle altre attività associative mediante l'utilizzo di tutti i mezzi a disposizione, con particolare riguardo agli strumenti innovativi e alle nuove tecnologie; • lo sviluppo di adeguate azioni tese ad una valorizzazione della sostenibilità economica, ambientale, sociale di tutte le attività associative; • la formulazione di proposte presso i competenti organi legislativi per una sempre più efficace tutela dei diritti e degli interessi dei propri associati in relazione alle finalità dell'associazione. <p>Inoltre, l'Associazione Italiana Sommelier svolge attività di formazione rivolta al comparto scuola per formare i docenti all'uso di nuove metodologie didattiche, capaci di governare le tecnologie digitali attraverso un approccio che favorisca lo sviluppo della creatività e del pensiero computazionale negli alunni. La suddetta attività di formazione si svolge nei seguenti ambiti: 1. Didattica e metodologie; 2. Metodologie e attività laboratoriali; 3. Innovazione didattica e didattica digitale; 4. Didattica per competenze e competenze trasversali; 5. Gli apprendimenti; 6. Educazione alla cultura economica; 7. Alternanza scuola-lavoro; 8. Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale.</p> <p>L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.</p> <p>Il Consiglio Nazionale delibererà la tipologia di attività diverse che potranno essere realizzate.</p> <p>L'Associazione potrà anche concedere a terzi l'utilizzo dei propri spazi per l'organizzazione di eventi, sempre con l'esclusivo fine di sostenere le attività di interesse generale.</p> <p>L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.</p> <p>L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità.</p>
<p>ART. 4 - CATEGORIE DEI SOCI Tutti possono essere Soci. L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di Soci, tutti soggetti alle norme statutarie e deontologiche: A) Socio</p>	<p>ART. 4 - CATEGORIE DEI SOCI Tutti possono essere Soci. L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di Soci, tutti soggetti alle norme statutarie e deontologiche: A) Socio</p>

<p>È Socio la persona fisica che ha iniziato, e non completato, il percorso didattico AIS e chi condivide e intende sostenere gli scopi sociali, iscrivendosi all'Associazione.</p> <p>B) Socio Sommelier È Socio Sommelier la persona fisica che ha superato l'esame finale del percorso didattico AIS, oppure in possesso di titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero. L'equivalenza del titolo sarà giudicata e stabilita caso per caso dalla Giunta Esecutiva Nazionale.</p> <p>La menzione "Professionista" in aggiunta a quella di "Socio Sommelier" è disciplinata dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.</p> <p>C) Socio Sostenitore È Socio Sostenitore la persona fisica o giuridica che, riconoscendo nelle finalità dell'Associazione un motivo di promozione sociale, culturale ed educativo connesso con il rispettivo campo di attività economica, corrisponde le quote stabilite dal Consiglio Nazionale.</p> <p>Potranno essere introdotte eventuali altre menzioni in aggiunta alla qualità di Socio, quali, a puro titolo esemplificativo, "Sommelier dell'Olio", "Sommelier della birra", disciplinate in un apposito Regolamento.</p> <p>Possono iscriversi all'AIS le persone fisiche che hanno conseguito la maggiore età.</p> <p>È altresì consentita l'iscrizione a coloro che abbiano compiuto gli anni sedici fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia di somministrazione di bevande alcoliche. L'ammissione all'Associazione avviene su richiesta dell'interessato, che dichiara di condividerne le finalità assumendo l'impegno a perseguirle.</p> <p>L'iscrizione si perfeziona nel momento in cui il pagamento della quota sociale è effettivamente pervenuto nelle casse sociali ed il relativo importo è nella disponibilità contabile dell'Associazione.</p> <p>Tutti i Soci hanno diritto di partecipazione alle Assemblee nazionali e della propria Associazione regionale/territoriale. Hanno diritto di voto tutti i Soci la cui quota sociale - entro il 28 febbraio dell'anno in corso - sia effettivamente pervenuta nelle casse sociali e sia nella disponibilità contabile dell'Associazione come sopra precisato. Eventuali pagamenti effettuati dopo tale data consentono di acquisire e/o mantenere la qualità di Socio, ma non danno, per l'anno in cui è stato effettuato il pagamento, diritto di voto in Assemblea e nelle votazioni per il rinnovo degli organi sociali nazionali e regionali/territoriali ed escludono dalla possibilità dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni degli organi sociali.</p> <p>Per coloro che si iscrivono per la prima volta all'Associazione successivamente al 30 giugno, l'iscrizione stessa avrà validità dalla data di pagamento della quota associativa sino al 31 dicembre dell'anno successivo, ferme restando per l'anno in cui è stato effettuato il pagamento, le limitazioni di cui al comma precedente del presente articolo e quelle previste dal regolamento.</p> <p>L'associato che entro il 31 dicembre dell'anno in corso non ottempera al pagamento della quota sociale, perde la qualità di Socio.</p>	<p>È Socio la persona fisica che ha iniziato, e non completato, il percorso didattico AIS e chi condivide e intende sostenere gli scopi sociali, iscrivendosi all'Associazione.</p> <p>B) Socio Sommelier È Socio Sommelier la persona fisica che ha superato l'esame finale del percorso didattico AIS, oppure in possesso di titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero. L'equivalenza del titolo sarà giudicata e stabilita caso per caso dalla Giunta Esecutiva Nazionale.</p> <p>La menzione "Professionista" in aggiunta a quella di "Socio Sommelier" è disciplinata dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.</p> <p>C) Socio Sostenitore È Socio Sostenitore la persona fisica o giuridica che, riconoscendo nelle finalità dell'Associazione un motivo di promozione sociale, culturale ed educativo connesso con il rispettivo campo di attività economica, corrisponde le quote stabilite dal Consiglio Nazionale.</p> <p>Potranno essere introdotte eventuali altre menzioni in aggiunta alla qualità di Socio, quali, a puro titolo esemplificativo, "Degustatore dell'Olio", "Sommelier della birra", disciplinate in un apposito Regolamento.</p> <p>Possono iscriversi all'AIS le persone fisiche che hanno conseguito la maggiore età.</p> <p>È altresì consentita l'iscrizione a coloro che abbiano compiuto gli anni sedici fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia di somministrazione di bevande alcoliche. L'ammissione all'Associazione avviene su richiesta dell'interessato, che dichiara di condividerne le finalità assumendo l'impegno a perseguirle.</p> <p>L'iscrizione si perfeziona nel momento in cui il pagamento della quota sociale è effettivamente pervenuto nelle casse sociali ed il relativo importo è nella disponibilità contabile dell'Associazione.</p> <p>Tutti i Soci hanno diritto di partecipazione alle Assemblee nazionali e della propria Associazione regionale/territoriale. Hanno diritto di voto tutti i Soci la cui quota sociale - entro il 28 febbraio dell'anno in corso - sia effettivamente pervenuta nelle casse sociali e sia nella disponibilità contabile dell'Associazione come sopra precisato. Eventuali pagamenti effettuati dopo tale data consentono di acquisire e/o mantenere la qualità di Socio, ma non danno, per l'anno in cui è stato effettuato il pagamento, diritto di voto in Assemblea e nelle votazioni per il rinnovo degli organi sociali nazionali e regionali/territoriali ed escludono dalla possibilità dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni degli organi sociali.</p> <p>Per coloro che si iscrivono per la prima volta all'Associazione successivamente al 30 giugno, l'iscrizione stessa avrà validità dalla data di pagamento della quota associativa sino al 31 dicembre dell'anno successivo, ferme restando per l'anno in cui è stato effettuato il pagamento, le limitazioni di cui al comma precedente del presente articolo e quelle previste dal regolamento.</p> <p>L'associato che entro il 31 dicembre dell'anno in corso non ottempera al pagamento della quota sociale, perde la qualità di Socio.</p>
<p>ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.</p>	<p>ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.</p>

<p>Gli associati hanno il diritto di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente che li metterà a disposizione, presso la sede dell'Associazione, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale secondo le modalità descritte nell'articolo precedente, hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e di prendere visione del rendiconto economico-finanziario.</p> <p>Gli associati non possono esercitare, in ambiti estranei a quello associativo ad eccezione di quanto previsto nel Regolamento attuativo, attività in contrasto con quelle dell'Associazione. Il Socio che incorra in tali mancanze sarà, su segnalazione, deferito al Collegio dei Proviviri che deciderà ai sensi degli articoli 29 e 30 del presente Statuto.</p> <p>Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti di attuazione, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Nazionale.</p>	<p>Gli associati hanno il diritto di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente che li metterà a disposizione, presso la sede dell'Associazione, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale secondo le modalità descritte nell'articolo precedente, hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e di prendere visione del rendiconto economico-finanziario.</p> <p>Gli associati non possono esercitare, in ambiti estranei a quello associativo ad eccezione di quanto previsto nel Regolamento attuativo, attività in contrasto con quelle dell'Associazione. Il Socio che incorra in tali mancanze sarà, su segnalazione, deferito al Collegio dei Proviviri che deciderà ai sensi degli articoli 29 e 30 del presente Statuto.</p> <p>Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti di attuazione, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Nazionale.</p>
<p>ART. 6 - ORGANI SOCIALI</p> <p>Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Assemblea; b) Consiglio Nazionale; c) Giunta Esecutiva Nazionale; d) Presidente; e) Vice Presidente; f) Presidente Emerito; g) Organo di Controllo; h) Organo di Revisione; i) Collegio dei Proviviri. <p>Nelle Assemblee e nelle riunioni degli organi sociali non sono ammesse deleghe.</p> <p>I Soci e i componenti degli organi sociali non possono partecipare alle votazioni delle delibere che li riguardano.</p>	<p>ART. 6 - ORGANI SOCIALI</p> <p>Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Assemblea; b) Consiglio Nazionale; c) Giunta Esecutiva Nazionale; d) Presidente; e) Vice Presidente; f) Presidente Emerito; g) Organo di Controllo; h) Commissione Statuto; i) Collegio dei Proviviri. <p>Nelle Assemblee e nelle riunioni degli organi sociali non sono ammesse deleghe.</p> <p>I Soci e i componenti degli organi sociali non possono partecipare alle votazioni delle delibere che li riguardano.</p>
<p>ART. 7 - ASSEMBLEA</p> <p>L'Assemblea è formata dai Soci appartenenti alle categorie di cui all'Art. 4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.</p> <p>È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e nomina, su indicazione di questo, il segretario.</p> <p>L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Nazionale, per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sulla rivista organo ufficiale dell'Associazione o mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale dell'Associazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea in prima convocazione.</p> <p>L'Assemblea deve essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci, ai sensi dell'Art. 20 C.C.</p> <p>Spetta all'Assemblea:</p>	<p>ART. 7 - ASSEMBLEA</p> <p>L'Assemblea è formata dai Soci appartenenti alle categorie di cui all'Art. 4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria e deve essere convocata nei termini e con le modalità di seguito indicati presso la sede sociale ovvero in altro luogo purché in Italia.</p> <p>È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e nomina, su indicazione di questo, il segretario.</p> <p>L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Nazionale, per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sulla rivista organo ufficiale dell'Associazione o mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale dell'Associazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea in prima convocazione.</p> <p>L'Assemblea deve essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci, ai sensi dell'Art. 20 C.C.</p> <p>Spetta all'Assemblea:</p>

<p>a) eleggere e revocare il Consiglio Nazionale di cui al successivo art.8;</p> <p>b) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di controllo di cui al successivo Art. 13;</p> <p>c) eleggere e revocare l'Organo di revisione di cui al successivo Art. 14;</p> <p>d) approvare il bilancio;</p> <p>e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;</p> <p>f) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;</p> <p>g) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;</p> <p>h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.</p> <p>L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.</p> <p>L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.</p> <p>Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.</p> <p>Per la nomina e la revoca degli Organi Sociali di sua competenza l'Assemblea sarà convocata in sede "elettorale" con modalità di svolgimento che garantiscano la libera e paritaria partecipazione degli associati, la segretezza dell'espressione di voto, la democraticità nella scelta degli eletti nonché la governabilità della Associazione, secondo le norme stabilite dal Consiglio Nazionale sulla base del Regolamento.</p> <p>Le operazioni di voto potranno anche svolgersi mediante modalità elettronica e/o telematica che rispettino i principi indicati al comma precedente.</p> <p>L'Assemblea straordinaria si riunisce, ogni qualvolta il Consiglio Nazionale ne ravvisi la necessità o, quando almeno un terzo degli associati, ne faccia richiesta scritta al Consiglio Nazionale, includendo l'ordine del giorno, nei casi sopra stabiliti.</p> <p>L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza dei tre quarti dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita quando sono presenti almeno 50 (cinquanta) associati e delibera con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei presenti.</p>	<p>a) eleggere e revocare il Consiglio Nazionale di cui al successivo art.8;</p> <p>b) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di controllo di cui al successivo Art. 13;</p> <p>c) eleggere e revocare il revisore legale dei conti o la società di revisione di cui al successivo Art. 14;</p> <p>d) approvare il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, quest'ultimo ove previsto per legge;</p> <p>e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;</p> <p>f) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;</p> <p>g) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;</p> <p>h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.</p> <p>L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti aventi diritto al voto.</p> <p>Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.</p> <p>Per la nomina e la revoca degli Organi Sociali di sua competenza l'Assemblea sarà convocata in sede "elettorale" con modalità di svolgimento che garantiscano la libera e paritaria partecipazione degli associati, la segretezza dell'espressione di voto, la democraticità nella scelta degli eletti nonché la governabilità della Associazione, secondo le norme stabilite dal Consiglio Nazionale sulla base del Regolamento.</p> <p>Le operazioni di voto potranno anche svolgersi mediante modalità elettronica e/o telematica che rispettino i principi indicati al comma precedente.</p> <p>L'Assemblea straordinaria si riunisce, ogni qualvolta il Consiglio Nazionale ne ravvisi la necessità o, quando almeno un terzo degli associati, ne faccia richiesta scritta al Consiglio Nazionale, includendo l'ordine del giorno, nei casi sopra stabiliti.</p> <p>L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei tre quarti dei presenti aventi diritto al voto. In seconda convocazione è validamente costituita quando sono presenti almeno 50 (cinquanta) associati aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei presenti aventi diritto al voto.</p>
<p>ART. 8 - CONSIGLIO NAZIONALE</p> <p>Il Consiglio Nazionale è formato dai Presidenti delle ventidue Associazioni regionali/territoriali di cui al successivo art. 17 del presente Statuto e da nove componenti eletti ogni 4 (quattro) anni dai Soci, tutti scelti tra i Soci stessi.</p> <p>In caso di sostituzione di un Presidente di un'Associazione regionale/territoriale, il nuovo eletto sostituisce il precedente quale componente del Consiglio Nazionale.</p> <p>Non sono cumulabili le cariche di Consigliere nazionale eletto dai Soci e di Presidente di un'Associazione regionale/territoriale.</p>	<p>ART. 8 - CONSIGLIO NAZIONALE</p> <p>Il Consiglio Nazionale è formato dai Presidenti delle ventidue Associazioni regionali/territoriali di cui al successivo art. 17 del presente Statuto e da nove componenti eletti ogni 5 (cinque) anni dai Soci, tutti scelti tra i Soci stessi.</p> <p>In caso di sostituzione di un Presidente di un'Associazione regionale/territoriale, il nuovo eletto sostituisce il precedente quale componente del Consiglio Nazionale.</p> <p>Non sono cumulabili le cariche di Consigliere nazionale eletto dai Soci e di Presidente di un'Associazione regionale/territoriale.</p>

<p>Il Consiglio Nazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> determina la politica associativa; elegge il Presidente e il Vice Presidente scelti tra i soli consiglieri nazionali eletti su base nazionale; elegge i tre componenti della Giunta Esecutiva Nazionale su proposta del Presidente; può revocare i componenti della Giunta Esecutiva Nazionale, anche singolarmente e con provvedimento motivato assunto con il voto favorevole di almeno 24 (ventiquattro) componenti; può revocare il Presidente e il Vice Presidente, con provvedimento motivato assunto con il voto favorevole di almeno 24 (ventiquattro) componenti; elegge i componenti del Collegio dei Proviviri; nomina il Presidente Emerito; indica le linee programmatiche dell'Associazione; approva il progetto di bilancio, i relativi allegati e le relazioni annuali elaborati dalla Giunta Esecutiva Nazionale e da sottoporre all'Assemblea; può modificare o annullare le decisioni assunte dalla Giunta Esecutiva Nazionale nella riunione immediatamente successiva all'adozione delle decisioni stesse; può presentare proposte di modifica dello Statuto; stabilisce annualmente le quote sociali e la percentuale delle stesse da stornare alle Associazioni regionali/territoriali, così come previsto dal Regolamento di attuazione; emana e modifica il Regolamento di attuazione del presente Statuto, il Regolamento elettorale e - su proposta della Giunta Esecutiva Nazionale - il Regolamento della didattica; nomina la Commissione Elettorale Centrale, così come disciplinato dal Regolamento di attuazione del presente Statuto; può istituire, nei modi di volta in volta riconosciuti più opportuni, organismi di rappresentanza all'estero; cura, organizza e gestisce l'Anagrafe dei Soci AIS che vivono all'estero, di cui al successivo art. 20 del presente Statuto individuando eventualmente un responsabile all'interno del Consiglio stesso; delibera sulla revoca del Presidente delle Associazioni regionali/territoriali nei casi e secondo le modalità previste dall'art.17 del presente Statuto; assolve a tutti gli altri compiti previsti dal presente Statuto; indica le elezioni per la nomina degli organi sociali nazionali e regionali/territoriali così come disciplinato dal Regolamento elettorale; può delegare le proprie funzioni istruttorie a Commissioni appositamente costituite, le cui competenze, composizione e modalità di funzionamento saranno disciplinate da apposite norme del Regolamento di Attuazione. <p>Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne abbia ricevuto richiesta da almeno la metà dei Consiglieri. Se un componente del Consiglio Nazionale eletto dai Soci su base nazionale, per qualsiasi motivo, viene a mancare, subentra al suo posto il primo dei non eletti.</p>	<p>Il Consiglio Nazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> determina la politica associativa; elegge il Presidente e il Vice Presidente scelti tra i soli consiglieri nazionali eletti su base nazionale; elegge i tre componenti della Giunta Esecutiva Nazionale su proposta del Presidente; può revocare i componenti della Giunta Esecutiva Nazionale, anche singolarmente e con provvedimento motivato assunto con il voto favorevole di almeno 24 (ventiquattro) componenti; può revocare il Presidente e il Vice Presidente, con provvedimento motivato assunto con il voto favorevole di almeno 24 (ventiquattro) componenti; nomina i componenti della Commissione Statuto; elegge i componenti del Collegio dei Proviviri; nomina il Presidente Emerito; indica le linee programmatiche dell'Associazione; approva il progetto di bilancio, i relativi allegati e le relazioni annuali elaborati dalla Giunta Esecutiva Nazionale e da sottoporre all'Assemblea; può modificare o annullare le decisioni assunte dalla Giunta Esecutiva Nazionale nella riunione immediatamente successiva all'adozione delle decisioni stesse; può presentare proposte di modifica dello Statuto; stabilisce annualmente le quote sociali e la percentuale delle stesse da stornare alle Associazioni regionali/territoriali, così come previsto dal Regolamento di attuazione; emana e modifica il Regolamento di attuazione del presente Statuto, il Regolamento elettorale e - su proposta della Giunta Esecutiva Nazionale - il Regolamento della didattica; nomina la Commissione Elettorale Centrale, così come disciplinato dal Regolamento di attuazione del presente Statuto; può istituire, nei modi di volta in volta riconosciuti più opportuni, organismi di rappresentanza all'estero; cura, organizza e gestisce l'Anagrafe dei Soci AIS che vivono all'estero, di cui al successivo art. 20 del presente Statuto individuando eventualmente un responsabile all'interno del Consiglio stesso; delibera sulla revoca del Presidente delle Associazioni regionali/territoriali nei casi e secondo le modalità previste dall'art.17 del presente Statuto; assolve a tutti gli altri compiti previsti dal presente Statuto; indica le elezioni per la nomina degli organi sociali nazionali e regionali/territoriali così come disciplinato dal Regolamento elettorale; può delegare le proprie funzioni istruttorie a Commissioni appositamente costituite, le cui competenze, composizione e modalità di funzionamento saranno disciplinate da apposite norme del Regolamento di Attuazione. <p>Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne abbia ricevuto richiesta da almeno la metà dei Consiglieri. Se un componente del Consiglio Nazionale eletto dai Soci su base nazionale, per qualsiasi motivo, viene a mancare, subentra al suo posto il primo dei non eletti.</p>
--	--

<p>Nel caso la surroga sostituzione del consigliere uscente non sia possibile per qualsiasi motivo il Consiglio convoca l'assemblea in sede elettorale affinché provveda alla nomina elezione del consigliere subentrante.</p> <p>La prima riunione del Consiglio Nazionale è convocata dal Presidente in carica uscente, entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione degli eletti o, in caso di sua inerzia, dal consigliere neoeletto più anziano di età.</p> <p>Successivamente, il Consiglio Nazionale deve essere convocato dal Presidente almeno 20 (venti) giorni prima della relativa seduta con PEC o lettera raccomandata. In caso di urgenza, il termine di convocazione può essere ridotto a 3 (tre) giorni.</p> <p>Negli stessi termini e con le stesse modalità la convocazione deve essere comunicata anche ai componenti dell'Organo di controllo che hanno diritto di essere presenti.</p> <p>Le sedute del Consiglio Nazionale sono presiedute dal Presidente dell'Associazione Italiana Sommelier o, in sua assenza, in via gradata, dal Vice Presidente, dal Consigliere più anziano di età.</p> <p>Fatte salve altre previsioni specifiche di cui al presente Statuto, per la validità delle delibere del Consiglio Nazionale occorrono la presenza della maggioranza dei Consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.</p> <p>Il voto si esprime ordinariamente in forma palese, salvo che facciano richiesta di voto segreto almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri presenti.</p> <p>In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p> <p>All'inizio della riunione il Consiglio nomina un segretario anche esterno al Consiglio, che redige il verbale.</p>	<p>Nel caso la sostituzione del consigliere uscente non sia possibile per qualsiasi motivo il Consiglio convoca l'assemblea in sede elettorale affinché provveda alla elezione del consigliere subentrante.</p> <p>La prima riunione del Consiglio Nazionale è convocata dal Presidente in carica uscente, entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione degli eletti o, in caso di sua inerzia, dal consigliere neoeletto più anziano di età.</p> <p>Successivamente, il Consiglio Nazionale deve essere convocato dal Presidente almeno 20 (venti) giorni prima della relativa seduta con PEC o lettera raccomandata. In caso di urgenza, il termine di convocazione può essere ridotto a 3 (tre) giorni.</p> <p>Negli stessi termini e con le stesse modalità la convocazione deve essere comunicata anche ai componenti dell'Organo di controllo che hanno diritto di essere presenti.</p> <p>Le sedute del Consiglio Nazionale sono presiedute dal Presidente dell'Associazione Italiana Sommelier o, in sua assenza, in via gradata, dal Vice Presidente, dal Consigliere più anziano di età.</p> <p>Fatte salve altre previsioni specifiche di cui al presente Statuto, per la validità delle delibere del Consiglio Nazionale occorrono la presenza della maggioranza dei Consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.</p> <p>Il voto si esprime ordinariamente in forma palese, salvo che facciano richiesta di voto segreto almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri presenti.</p> <p>In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p> <p>All'inizio della riunione il Consiglio nomina un segretario anche esterno al Consiglio, che redige il verbale.</p>
<p>ART. 9 - GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE</p> <p>La Giunta Esecutiva Nazionale, identificabile e siglabile anche con l'acronimo GEN, è formata da 5 (cinque) componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Presidente dell'Associazione, che assume anche la carica di Presidente della Giunta Esecutiva Nazionale; • il Vice Presidente dell'Associazione, che assume anche la carica di Vice Presidente della Giunta Esecutiva Nazionale; • 3 (tre) componenti eletti dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente, e scelti tra tutti i Consiglieri nazionali. <p>La Giunta Esecutiva Nazionale ha i poteri decisionali e operativi del Consiglio Nazionale, salvo quelli riservati per Statuto al Consiglio stesso o ad altri organi sociali.</p> <p>La Giunta Esecutiva Nazionale elabora il progetto di bilancio, i relativi allegati e le relazioni annuali da sottoporre alla approvazione del Consiglio Nazionale.</p> <p>Il Presidente dell'Associazione, entro 30 (trenta) giorni dalla sua nomina, provvede a convocare il Consiglio Nazionale per la elezione dei tre membri della Giunta Esecutiva Nazionale.</p> <p>La Giunta Esecutiva Nazionale è convocata per la prima volta dal Presidente entro 20 (venti) giorni dalla sua nomina.</p> <p>La Giunta Esecutiva Nazionale dovrà essere convocata con qualsiasi mezzo postale o telematico con preavviso minimo di 24 (ventiquattro) ore.</p> <p>Per la validità delle delibere della Giunta Esecutiva Nazionale occorrono la presenza della maggioranza dei suoi componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.</p> <p>In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p>	<p>ART. 9 - GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE</p> <p>La Giunta Esecutiva Nazionale, identificabile e siglabile anche con l'acronimo GEN, è formata da 5 (cinque) componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Presidente dell'Associazione, che assume anche la carica di Presidente della Giunta Esecutiva Nazionale; • il Vice Presidente dell'Associazione, che assume anche la carica di Vice Presidente della Giunta Esecutiva Nazionale; • 3 (tre) componenti eletti dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente, e scelti tra tutti i Consiglieri nazionali. <p>La Giunta Esecutiva Nazionale ha i poteri decisionali e operativi del Consiglio Nazionale, salvo quelli riservati per Statuto al Consiglio stesso o ad altri organi sociali.</p> <p>La Giunta Esecutiva Nazionale elabora il progetto di bilancio, i relativi allegati e le relazioni annuali da sottoporre alla approvazione del Consiglio Nazionale.</p> <p>Il Presidente dell'Associazione, entro 30 (trenta) giorni dalla sua nomina, provvede a convocare il Consiglio Nazionale per la elezione dei tre membri della Giunta Esecutiva Nazionale.</p> <p>La Giunta Esecutiva Nazionale è convocata per la prima volta dal Presidente entro 20 (venti) giorni dalla sua nomina.</p> <p>La Giunta Esecutiva Nazionale dovrà essere convocata con qualsiasi mezzo postale o telematico con preavviso minimo di 24 (ventiquattro) ore.</p> <p>Per la validità delle delibere della Giunta Esecutiva Nazionale occorrono la presenza della maggioranza dei suoi componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.</p> <p>In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p>

<p>ART. 10 - PRESIDENTE</p> <p>Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti, attivi e passivi, con i terzi, nonché in giudizio.</p> <p>Il Presidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è eletto ogni 4 (quattro) anni dal Consiglio Nazionale con i criteri di cui al precedente art. 8 del presente Statuto e resta in carica sino alla elezione del nuovo Presidente; • è rieleggibile per un massimo di 2 (due) mandati consecutivi; • è di diritto Presidente della Giunta Esecutiva Nazionale e del Consiglio Nazionale; • convoca entro 30 (trenta) giorni dalla sua nomina il Consiglio Nazionale per la elezione dei 3(tre) componenti della Giunta Esecutiva Nazionale scelti tra tutti i consiglieri nazionali; • convoca le riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale; • stipula i contratti per conto dell'Associazione, previa deliberazione della Giunta Esecutiva Nazionale; • cura l'unità di indirizzo dell'attività associativa; • provvede alla firma dei mandati di pagamento in base alle delibere della Giunta Esecutiva Nazionale e del Consiglio Nazionale; • può disporre autonomamente spese correnti di importi non superiori a euro 30.000,00 (trentamila/00); tali spese devono essere ratificate dalla Giunta Esecutiva Nazionale nella riunione immediatamente successiva. <p>In caso di suo impedimento temporaneo, è sostituito dal Vice Presidente.</p> <p>Se per qualsiasi motivo, diverso dalla revoca, il Presidente viene a mancare, la carica è automaticamente assunta dal Vice Presidente, che la mantiene sino a nuova elezione del Presidente che dovrà avvenire non oltre 30 (trenta) giorni.</p> <p>Nel caso in cui il Consiglio deliberi la revoca del Presidente, il Vice Presidente e i componenti della Giunta decadono automaticamente e il Consiglio, nella medesima riunione, provvede alla elezione nomina del nuovo Presidente e del Vice Presidente che resteranno in carica sino al termine del mandato da Consigliere.</p> <p>Il nuovo Presidente, che resterà in carica sino al termine del mandato da consigliere, proporrà a sua volta al Consiglio Nazionale i 3 (tre) membri della Giunta Esecutiva.</p>	<p>ART. 10 - PRESIDENTE</p> <p>Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti, attivi e passivi, con i terzi, nonché in giudizio.</p> <p>Il Presidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è eletto ogni 5 (cinque) anni dal Consiglio Nazionale con i criteri di cui al precedente art. 8 del presente Statuto e resta in carica sino alla elezione del nuovo Presidente; • è eleggibile per un massimo di 2 (due) mandati consecutivi; • è di diritto Presidente della Giunta Esecutiva Nazionale e del Consiglio Nazionale; • convoca entro 30 (trenta) giorni dalla sua nomina il Consiglio Nazionale per la elezione dei 3 (tre) componenti della Giunta Esecutiva Nazionale scelti tra tutti i consiglieri nazionali; • convoca le riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale; • stipula i contratti per conto dell'Associazione, previa deliberazione della Giunta Esecutiva Nazionale; • cura l'unità di indirizzo dell'attività associativa; • provvede alla firma dei mandati di pagamento in base alle delibere della Giunta Esecutiva Nazionale e del Consiglio Nazionale; • può disporre autonomamente spese correnti di importi non superiori a euro 30.000,00 (trentamila/00); tali spese devono essere ratificate dalla Giunta Esecutiva Nazionale nella riunione immediatamente successiva. <p>In caso di suo impedimento temporaneo, è sostituito dal Vice Presidente.</p> <p>Se per qualsiasi motivo, diverso dalla revoca, il Presidente viene a mancare, la carica è automaticamente assunta dal Vice Presidente, che la mantiene sino a nuova elezione del Presidente che dovrà avvenire non oltre 30 (trenta) giorni.</p> <p>Nel caso in cui il Consiglio deliberi la revoca del Presidente, il Vice Presidente e i componenti della Giunta Esecutiva Nazionale decadono automaticamente e il Consiglio, nella medesima riunione, provvede alla elezione del nuovo Presidente e del Vice Presidente che resteranno in carica sino al termine del mandato da Consigliere.</p> <p>Il nuovo Presidente, che resterà in carica sino al termine del mandato da consigliere, proporrà a sua volta al Consiglio Nazionale i 3 (tre) membri della Giunta Esecutiva.</p>
<p>ART. 11 - VICE PRESIDENTE</p> <p>Il Vice Presidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è eletto dal Consiglio Nazionale con le modalità di cui al precedente art. 8 del presente Statuto; • riveste di diritto la carica di Vice Presidente della Giunta Esecutiva Nazionale; • sostituisce il Presidente, con i medesimi poteri, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente stesso; • subentra nella carica di Presidente dell'Associazione con le modalità e nei casi previsti dall'art. 10 del presente Statuto. 	<p>ART. 11 - VICE PRESIDENTE</p> <p>Il Vice Presidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è eletto dal Consiglio Nazionale con le modalità di cui al precedente art. 8 del presente Statuto; • riveste di diritto la carica di Vice Presidente della Giunta Esecutiva Nazionale; • sostituisce il Presidente, con i medesimi poteri, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente stesso; • subentra nella carica di Presidente dell'Associazione con le modalità e nei casi previsti dall'art. 10 del presente Statuto.
<p>ART. 12 - PRESIDENTE EMERITO</p> <p>Può essere nominato Presidente Emerito colui il quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abbia ricoperto la carica di Presidente nazionale; • non abbia subito provvedimenti disciplinari; 	<p>ART. 12 - PRESIDENTE EMERITO</p> <p>Può essere nominato Presidente Emerito colui il quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abbia ricoperto la carica di Presidente nazionale; • non abbia subito provvedimenti disciplinari;

<ul style="list-style-type: none"> • possa vantare una ininterrotta iscrizione alla Associazione; • abbia meriti particolari nei confronti della stessa. <p>La nomina deve avvenire a maggioranza di 24 (ventiquattro) voti dei componenti del Consiglio Nazionale e ha validità illimitata, salva la possibilità di revoca con la medesima maggioranza.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • possa vantare una ininterrotta iscrizione alla Associazione; • abbia meriti particolari nei confronti della stessa. <p>La nomina deve avvenire a maggioranza di 24 (ventiquattro) voti dei componenti del Consiglio Nazionale e ha validità illimitata, salva la possibilità di revoca con la medesima maggioranza.</p>
<p>ART. 13 - ORGANO DI CONTROLLO</p> <p>L'Organo di controllo, in forma collegiale, è nominato dall'Assemblea in sede elettorale ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.</p> <p>L'Organo di controllo si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, tutti iscritti al registro dei Revisori Legali. Essi durano in carica per 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Non possono ricoprire la carica per più di 3 (tre) mandati consecutivi</p> <p>L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente. Il compenso dei componenti dell'Organo di controllo è stabilito dall'Assemblea. Possono essere inoltre previsti rimborsi delle spese sostenute nell'espletamento della carica.</p> <p>L'Organo di controllo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; • vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; • esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; • esprime parere scritto sul bilancio consuntivo ed esercita il potere di vigilanza, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e del Regolamento attuativo dell'AIS. <p>I componenti dell'Organo di Controllo partecipano di diritto (e debbono essere formalmente convocati) alle riunioni della Giunta Esecutiva Nazionale, del Consiglio Nazionale e alle Assemblee.</p> <p>Ciascun componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.</p> <p>L'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.</p>	<p>ART. 13 - ORGANO DI CONTROLLO</p> <p>L'Organo di controllo, in forma collegiale, è nominato dall'Assemblea in sede elettorale ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.</p> <p>L'Organo di controllo si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, tutti iscritti al registro dei Revisori Legali. Essi durano in carica per 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Non possono ricoprire la carica per più di 2 (due) mandati consecutivi</p> <p>L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente. Il compenso dei componenti dell'Organo di controllo è stabilito dall'Assemblea. Possono essere inoltre previsti rimborsi delle spese sostenute nell'espletamento della carica.</p> <p>L'Organo di controllo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; • vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; • esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; • esprime parere scritto sul bilancio consuntivo ed esercita il potere di vigilanza, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e del Regolamento attuativo dell'AIS. <p>I componenti dell'Organo di Controllo partecipano di diritto (e debbono essere formalmente convocati) alle riunioni della Giunta Esecutiva Nazionale, del Consiglio Nazionale e alle Assemblee.</p> <p>Ciascun componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.</p> <p>L'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.</p>
<p>ART. 14 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE</p> <p>La funzione di revisione legale di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017 è affidata all'Organo di controllo di cui al precedente articolo 13, fatta salva la possibilità che il Consiglio Nazionale proponga all'Assemblea di affidare la revisione legale ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.</p>	<p>ART. 14 – REVISIONE LEGALE</p> <p>La funzione di revisione legale di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017 è affidata all'Organo di controllo di cui al precedente articolo 13, fatta salva la possibilità che il Consiglio Nazionale proponga all'Assemblea di affidare la revisione legale ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.</p>
	<p>ART. 14-BIS – COMMISSIONE STATUTO</p> <p>La Commissione Statuto è composta da 4 (quattro) membri nominati dal Consiglio Nazionale fra i soci. I componenti della Commissione Statuto devono avere competenze professionali in materie giuridiche o economiche ed essere, pertanto, magistrati, notai, avvocati e/o dottori commercialisti iscritti al relativo albo professionale ovvero, docenti universitari in materie giuridiche.</p>

	<p>Il Presidente della Commissione Statuto verrà nominato dal Consiglio Nazionale.</p> <p>I componenti restano in carica per 5 (cinque) anni decorrenti dalla nomina e sono rieleggibili.</p> <p>Se per qualunque motivo un componente della Commissione non potesse o volesse proseguire nell'incarico, il Consiglio Nazionale provvederà alla sua sostituzione come sopra stabilito ed il nuovo membro resterà in carica sino alla fine del mandato in corso.</p> <p>La Commissione Statuto si riunisce presso la sede nazionale della Associazione o anche altrove, in Italia, su convocazione del proprio Presidente. La Commissione si intende regolarmente costituita con la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. È ammessa la possibilità che le riunioni della Commissione si tengano per audio o videoconferenza.</p> <p>La Commissione Statuto:</p> <p>I) elabora e predispone gli articolati e le normative di Statuto e di regolamento. Tale opera viene svolta su richiesta del Consiglio Nazionale e seguendo le direttive indicate dal Consiglio Nazionale stesso;</p> <p>II) interpreta e fornisce chiarimenti sull'applicazione di tutte le norme dello Statuto, del Regolamento di attuazione dello Statuto e di tutti i regolamenti ed articolati di cui è dotata l'Associazione Italiana Sommelier, sia a livello Nazionale che regionale/territoriale;</p> <p>III) in caso di fattispecie coinvolgenti e di competenza anche del Collegio dei Probiviri tale interpretazione sarà attuata su richiesta dei Probiviri ed a supporto degli stessi;</p> <p>IV) può presentare al Consiglio Nazionale proposte di modifiche a Statuto e Regolamenti di carattere esclusivamente tecnico allo scopo di rendere le norme più chiare e di più facile e pronta applicazione.</p> <p>L'operato della Commissione Statuto è esclusivamente tecnico. La Commissione non potrà mai compiere o essere chiamata a compiere scelte e/o decisioni politiche di competenza del Consiglio Nazionale così come stabilito dall'Art. 8 del presente Statuto.</p>
<p>ART. 15 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI</p> <p>Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri eletti dal Consiglio Nazionale fra i soci. I componenti il Collegio devono avere competenze professionali in materie giuridiche ed essere, pertanto, magistrati, notai e/o avvocati iscritti al relativo albo professionale nonché docenti universitari in materie giuridiche.</p> <p>Il Consiglio Nazionale provvede inoltre anche all'elezione tra i Soci di 3 (tre) membri supplenti del Collegio dei Probiviri, i quali saranno chiamati a far parte del Collegio ogniqualvolta un membro effettivo del Collegio debba astenersi per uno dei motivi indicati dall'art. 30 ultimo comma del presente Statuto oppure perché è intervenuta la morte e/o l'indisponibilità permanente di uno dei membri effettivi a prendere parte alle sedute ed ai lavori del Collegio.</p> <p>Il Collegio nomina al suo interno il Presidente.</p> <p>Il Collegio resta in carica per 4 (quattro) anni decorrenti dalla nomina.</p> <p>I componenti possono essere rinominati con il limite di 2 (due) mandati consecutivi. La carica di probiviro è incompatibile con altre cariche sociali sia nazionali che regionali.</p>	<p>ART. 15 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI</p> <p>Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri eletti dal Consiglio Nazionale fra i soci. I componenti il Collegio devono avere competenze professionali in materie giuridiche ed essere, pertanto, magistrati, notai e/o avvocati iscritti al relativo albo professionale nonché docenti universitari in materie giuridiche.</p> <p>Il Consiglio Nazionale provvede inoltre anche all'elezione tra i Soci di 3 (tre) membri supplenti del Collegio dei Probiviri, i quali saranno chiamati a far parte del Collegio ogniqualvolta un membro effettivo del Collegio debba astenersi per uno dei motivi indicati dall'art. 30 ultimo comma del presente Statuto oppure perché è intervenuta la morte e/o l'indisponibilità permanente di uno dei membri effettivi a prendere parte alle sedute ed ai lavori del Collegio.</p> <p>Il Collegio nomina al suo interno il Presidente.</p> <p>Il Collegio resta in carica per 5 (cinque) anni decorrenti dalla nomina.</p> <p>I componenti possono essere rinominati con il limite di 2 (due) mandati consecutivi. La carica di probiviro è incompatibile con altre cariche sociali sia nazionali che regionali.</p>

<p>Al Collegio sono devolute tutte le controversie inerenti i rapporti fra associati, fra associati e associazione, nonché fra organi sociali, l'interpretazione delle norme Statutarie e la valutazione di eventuali conflitti di interesse con parere vincolante. Sono altresì devolute al Collegio dei Probiviri l'istruttoria e la decisione dei procedimenti disciplinari.</p> <p>Il Collegio dei Probiviri si riunisce presso la sede nazionale della Associazione o anche altrove, in Italia, su convocazione del proprio Presidente. Il Collegio dei Probiviri si intende regolarmente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti e delibera a maggioranza. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio dei Probiviri si tengano per audio e/o videoconferenza.</p> <p>Il Collegio dei Probiviri decide sulle materie di propria competenza con provvedimento motivato e inappellabile.</p>	<p>Al Collegio sono devolute tutte le controversie inerenti i rapporti fra associati, fra associati e associazione, nonché fra organi sociali e la valutazione di eventuali conflitti di interesse con parere vincolante. Sono altresì devolute al Collegio dei Probiviri l'istruttoria e la decisione dei procedimenti disciplinari.</p> <p>Il Collegio dei Probiviri si riunisce presso la sede nazionale della Associazione o anche altrove, in Italia, su convocazione del proprio Presidente. Il Collegio dei Probiviri si intende regolarmente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti e delibera a maggioranza. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio dei Probiviri si tengano per audio e/o videoconferenza.</p> <p>Il Collegio dei Probiviri decide sulle materie di propria competenza con provvedimento motivato e inappellabile.</p>
<p>ART. 16 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI</p> <p>Tutti gli organi associativi possono riunirsi anche in videoconferenza prevedendo che gli intervenuti siano dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati via audio/video.</p> <p>A tal fine è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:</p> <p>a) nell'avviso di convocazione della riunione deve essere indicato il luogo dove saranno presenti il Presidente della riunione e il segretario (ove il Presidente non curi direttamente la verbalizzazione);</p> <p>b) il Presidente della riunione e il segretario siano presenti nello stesso luogo;</p> <p>c) il Presidente sia in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>d) devono essere rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento tra gli intervenuti;</p> <p>e) il soggetto che verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente l'andamento e gli eventi da verbalizzare;</p> <p>f) gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.</p> <p>Di tali condizioni si deve dare atto in sede di verbale della riunione.</p>	<p>ART. 16 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI</p> <p>Tutti gli organi associativi possono riunirsi anche in videoconferenza prevedendo che gli intervenuti siano dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati via audio/video.</p> <p>A tal fine è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:</p> <p>a) nell'avviso di convocazione della riunione deve essere indicato il luogo dove saranno presenti il Presidente della riunione e il segretario (ove il Presidente non curi direttamente la verbalizzazione);</p> <p>b) il Presidente della riunione e il segretario siano presenti nello stesso luogo;</p> <p>c) il Presidente sia in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>d) devono essere rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento tra gli intervenuti;</p> <p>e) il soggetto che verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente l'andamento e gli eventi da verbalizzare;</p> <p>f) gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.</p> <p>Di tali condizioni si deve dare atto in sede di verbale della riunione.</p>
<p>ART. 17 - ASSOCIAZIONI REGIONALI/TERRITORIALI</p> <p>L'Associazione Italiana Sommelier opera sul territorio nazionale anche per mezzo di Associazioni regionali/territoriali costituite in conformità ai principi stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione e secondo le direttive del Consiglio Nazionale. La concessione e la revoca dell'uso del nome Associazione Italiana Sommelier, dell'acronimo AIS e del marchio, anche se seguiti dal nome della Associazione regionale/territoriale, sono di competenza del Consiglio Nazionale.</p> <p>Lo Statuto delle Associazioni regionali/territoriali deve essere uniformato ai modelli deliberati dal Consiglio Nazionale.</p> <p>Detti modelli non sono modificabili, salvo integrazioni effettuabili, a livello locale, solo con il consenso del Consiglio Nazionale.</p>	<p>ART. 17 - ASSOCIAZIONI REGIONALI/TERRITORIALI</p> <p>L'Associazione Italiana Sommelier opera sul territorio nazionale anche per mezzo di Associazioni regionali/territoriali costituite in conformità ai principi stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione e secondo le direttive del Consiglio Nazionale. La concessione e la revoca dell'uso del nome Associazione Italiana Sommelier, dell'acronimo AIS e del marchio, anche se seguiti dal nome della Associazione regionale/territoriale, sono di competenza del Consiglio Nazionale.</p> <p>Lo Statuto delle Associazioni regionali/territoriali deve essere uniformato ai modelli deliberati dal Consiglio Nazionale.</p> <p>Detti modelli non sono modificabili, salvo integrazioni effettuabili, a livello locale, solo con il consenso del Consiglio Nazionale.</p>

<p>Gli Statuti delle Associazioni regionali/territoriali devono essere approvati preventivamente dal Consiglio Nazionale.</p> <p>L'ambito territoriale di ciascuna Associazione regionale/territoriale coincide con la Regione, salvo diversa determinazione del Consiglio Nazionale; nel caso non coincida con l'estensione amministrativa della Regione, l'Associazione assume la denominazione di "territoriale" anziché "regionale".</p> <p>Il Socio che aderisce all'Associazione Italiana Sommelier è automaticamente iscritto all'Associazione regionale/territoriale presso la quale si è iscritto per la prima volta.</p> <p>Qualora il Socio voglia cambiare Associazione regionale/territoriale, deve comunicare la sua intenzione alla Sede Nazionale a mezzo PEC e/o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (o mezzo equipollente), specificando la nuova Associazione regionale/territoriale di appartenenza. Il cambio avrà effetto dal primo gennaio successivo alla data di ricevimento della comunicazione.</p> <p>Le Associazioni regionali/territoriali, che ricevono la percentuale delle quote sociali versate all'Associazione Italiana Sommelier stabilita annualmente dal Consiglio Nazionale, così come previsto dal Regolamento di attuazione, possono richiedere al Socio il versamento di contributi specifici a loro favore.</p> <p>In ogni caso il Socio sarà sempre libero di versare o meno detti contributi specifici, rimanendo conseguentemente escluso, in caso di mancato versamento, dalla fruizione delle prestazioni aggiuntive collegate.</p> <p>L'espulsione dall'Associazione Italiana Sommelier comporta anche l'espulsione dall'Associazione regionale/territoriale.</p> <p>L'Associazione regionale/territoriale non può avere un numero di Soci inferiore a quello stabilito dal Regolamento di attuazione dello Statuto.</p> <p>Il Presidente dell'Associazione regionale/territoriale è eletto da, e scelto tra, i Soci appartenenti alla medesima Associazione regionale/territoriale; è garante della politica dell'Associazione Italiana Sommelier sul suo territorio, cura e controlla la gestione amministrativa dell'Associazione regionale/territoriale.</p> <p>Qualora per qualunque motivo - compreso l'oggettivo impedimento e con la sola esclusione del caso di cui al comma successivo - venisse a mancare la figura del Presidente dell'Associazione regionale/territoriale, tutte le cariche regionali/territoriali automaticamente decadono e il Consiglio Nazionale provvede a indire nuove elezioni nel più breve tempo possibile. Fino all'elezione del nuovo Presidente le funzioni di ordinaria amministrazione sono svolte da un Commissario appositamente nominato dalla Giunta Esecutiva Nazionale.</p> <p>Qualora il Presidente, per negligenza grave, non fosse in condizione di svolgere il suo mandato, può essere destituito dalla sua carica dal Consiglio Nazionale, con delibera approvata da una maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei componenti.</p> <p>In tal caso decadono tutte le cariche regionali/territoriali e il Consiglio Nazionale provvede a indire nuove elezioni entro 30 (trenta) giorni dalla destituzione, prendendo i</p>	<p>Gli Statuti delle Associazioni regionali/territoriali devono essere approvati preventivamente dal Consiglio Nazionale.</p> <p>L'ambito territoriale di ciascuna Associazione regionale/territoriale coincide con la Regione, salvo diversa determinazione del Consiglio Nazionale; nel caso non coincida con l'estensione amministrativa della Regione, l'Associazione assume la denominazione di "territoriale" anziché "regionale".</p> <p>Il Socio che aderisce all'Associazione Italiana Sommelier è automaticamente iscritto all'Associazione regionale/territoriale presso la quale si è iscritto per la prima volta.</p> <p>Qualora il Socio voglia cambiare Associazione regionale/territoriale, deve comunicare la sua intenzione alla Sede Nazionale a mezzo PEC e/o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (o mezzo equipollente), specificando la nuova Associazione regionale/territoriale di appartenenza. Il cambio avrà effetto dal primo gennaio successivo alla data di ricevimento della comunicazione.</p> <p>Le Associazioni regionali/territoriali, che ricevono la percentuale delle quote sociali versate all'Associazione Italiana Sommelier stabilita annualmente dal Consiglio Nazionale, così come previsto dal Regolamento di attuazione, possono richiedere al Socio il versamento di contributi specifici a loro favore.</p> <p>In ogni caso il Socio sarà sempre libero di versare o meno detti contributi specifici, rimanendo conseguentemente escluso, in caso di mancato versamento, dalla fruizione delle prestazioni aggiuntive collegate.</p> <p>L'espulsione dall'Associazione Italiana Sommelier comporta anche l'espulsione dall'Associazione regionale/territoriale.</p> <p>L'Associazione regionale/territoriale non può avere un numero di Soci inferiore a quello stabilito dal Regolamento di attuazione dello Statuto.</p> <p>Il Presidente dell'Associazione regionale/territoriale è eletto da, e scelto tra, i Soci appartenenti alla medesima Associazione regionale/territoriale; è garante della politica dell'Associazione Italiana Sommelier sul suo territorio, cura e controlla la gestione amministrativa dell'Associazione regionale/territoriale.</p> <p>Qualora per qualunque motivo - compreso l'oggettivo impedimento e con la sola esclusione del caso di negligenza grave infra disciplinato - venisse a mancare la figura del Presidente dell'Associazione regionale/territoriale, tutte le cariche regionali/territoriali automaticamente decadono e il Consiglio Nazionale provvede a indire nuove elezioni nel più breve tempo possibile. Fino all'elezione del nuovo Presidente le funzioni di ordinaria amministrazione sono svolte da un Commissario appositamente nominato dalla Giunta Esecutiva Nazionale.</p> <p>Qualora il Presidente, per negligenza grave costituita da violazione dei doveri imposti della legge e dallo statuto per l'amministrazione dell'associazione, non sia in condizione di svolgere il suo mandato, potrà essere destituito dalla sua carica dal Consiglio Nazionale, con delibera approvata da una maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei componenti.</p> <p>In tal caso decadono tutte le cariche regionali/territoriali e il Consiglio Nazionale provvede a indire nuove elezioni entro 30 (trenta) giorni dalla destituzione, prendendo i</p>
---	--

<p>provvedimenti necessari per assicurare la continuità dell'attività associativa nell'Associazione regionale/territoriale, nominando, se del caso, un Commissario.</p> <p>L'Associazione regionale/territoriale è articolata in Delegazioni, che corrispondono normalmente alle province, l'attività delle quali è organizzata dal proprio Delegato conformemente alle indicazioni del Consiglio Direttivo.</p> <p>Il Regolamento di attuazione dello Statuto disciplina l'istituzione e la gestione delle Associazioni regionali/territoriali e delle Delegazioni.</p> <p>Le Associazioni regionali/territoriali sono soggette alle direttive e al controllo degli organi nazionali.</p> <p>Gli organi delle Associazioni regionali/territoriali sono tenuti a collaborare fattivamente e a dare riscontro entro 30 (trenta) giorni alle richieste di informazioni, anche documentali, ricevute dagli organi dell'Associazione Italiana Sommelier.</p> <p>Le cariche sociali nelle Associazioni regionali/territoriali hanno la stessa durata delle cariche sociali nazionali.</p>	<p>provvedimenti necessari per assicurare la continuità dell'attività associativa nell'Associazione regionale/territoriale, nominando, se del caso, un Commissario.</p> <p>L'Associazione regionale/territoriale è articolata in Delegazioni, che corrispondono normalmente alle province, l'attività delle quali è organizzata dal proprio Delegato conformemente alle indicazioni del Consiglio Direttivo.</p> <p>Il Regolamento di attuazione dello Statuto disciplina l'istituzione e la gestione delle Associazioni regionali/territoriali e delle Delegazioni.</p> <p>Le Associazioni regionali/territoriali sono soggette alle direttive e al controllo degli organi nazionali.</p> <p>Gli organi delle Associazioni regionali/territoriali sono tenuti a collaborare fattivamente e a dare riscontro entro 30 (trenta) giorni alle richieste di informazioni, anche documentali, ricevute dagli organi dell'Associazione Italiana Sommelier.</p> <p>Le cariche sociali nelle Associazioni regionali/territoriali hanno la stessa durata delle cariche sociali nazionali.</p>
<p>ART. 18 - CARICHE SOCIALI E ASSUNZIONE DI PERSONALE</p> <p>I titolari delle cariche sociali rispondono del proprio operato, verso i Soci e l'Associazione Italiana Sommelier, secondo le regole del mandato.</p> <p>Per tutti i componenti degli organi sociali possono essere previsti rimborsi delle spese di viaggio documentate, comprese le indennità chilometriche, le spese non documentabili, entro un limite forfettario fissato dall'Assemblea, ed eventuali compensi, sempre stabiliti all'Assemblea nei limiti previsti dall'art.8 comma 3 del D.lgs. 117/2017.</p> <p>L'Associazione Italiana Sommelier può assumere personale rispettando le normative vigenti. In caso di assunzione, i Soci che rivestono cariche sociali decadono immediatamente da queste.</p> <p>La Giunta Esecutiva Nazionale può disporre compensi e rimborsi spese per attività svolte da terzi a favore dell'Associazione Italiana Sommelier.</p>	<p>ART. 18 - CARICHE SOCIALI E ASSUNZIONE DI PERSONALE</p> <p>I titolari delle cariche sociali rispondono del proprio operato, verso i Soci e l'Associazione Italiana Sommelier, secondo la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze.</p> <p>Per tutti i componenti degli organi sociali possono essere previsti rimborsi delle spese di viaggio documentate, comprese le indennità chilometriche, le spese non documentabili, entro un limite forfettario fissato dall'Assemblea, ed eventuali compensi, sempre stabiliti all'Assemblea nei limiti previsti dall'art.8 comma 3 del D.lgs. 117/2017.</p> <p>L'Associazione Italiana Sommelier può assumere personale rispettando le normative vigenti. In caso di assunzione, i Soci che rivestono cariche sociali decadono immediatamente da queste.</p> <p>La Giunta Esecutiva Nazionale può disporre compensi e rimborsi spese per attività svolte da terzi a favore dell'Associazione Italiana Sommelier.</p>
<p>ART.19 - VOLONTARI ASSOCIATI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA</p> <p>L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, può avvalersi dell'opera gratuita dei propri associati.</p> <p>Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.</p> <p>Al volontario possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Organizzazione stessa; in ogni caso, i rimborsi devono rispettare i limiti stabiliti dal D.lgs. 117/2017.</p> <p>La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.</p> <p>L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di</p>	<p>ART.19 - VOLONTARI ASSOCIATI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA</p> <p>L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, può avvalersi dell'opera gratuita dei propri associati.</p> <p>Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.</p> <p>Al volontario possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Organizzazione stessa; in ogni caso, i rimborsi devono rispettare i limiti stabiliti dal D.lgs. 117/2017.</p> <p>La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.</p> <p>L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di</p>

<p>volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017</p> <p>L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Possono essere iscritti volontariamente nel registro anche i volontari che prestano la loro attività in modo occasionale.</p>	<p>volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017</p> <p>L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Possono essere iscritti volontariamente nel registro anche i volontari che prestano la loro attività in modo occasionale.</p>
<p>ART. 20 - ANAGRAFE DEI SOCI AIS CHE VIVONO ALL'ESTERO</p> <p>È costituita presso la Sede Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier un'Anagrafe con lo scopo di raccogliere e informare tutti i Soci AIS che vivono stabilmente all'estero. L'Anagrafe cura i contatti e le comunicazioni tra questi Soci e la Sede Nazionale per tutte le eventuali esigenze di coordinamento e organizzazione.</p> <p>Il Socio comunica a mezzo PEC e/o lettera raccomandata alla Sede Nazionale la sua volontà di iscrizione all'Anagrafe dei Soci che vivono all'estero, indicando il proprio indirizzo e ogni eventuale successiva modifica di questo.</p>	<p>ART. 20 - ANAGRAFE DEI SOCI AIS CHE VIVONO ALL'ESTERO</p> <p>È costituita presso la Sede Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier un'Anagrafe con lo scopo di raccogliere e informare tutti i Soci AIS che vivono stabilmente all'estero. L'Anagrafe cura i contatti e le comunicazioni tra questi Soci e la Sede Nazionale per tutte le eventuali esigenze di coordinamento e organizzazione.</p> <p>Il Socio comunica a mezzo PEC e/o lettera raccomandata alla Sede Nazionale la sua volontà di iscrizione all'Anagrafe dei Soci che vivono all'estero, indicando il proprio indirizzo e ogni eventuale successiva modifica di questo.</p>
<p>ART. 21 - RISORSE ECONOMICHE O PATRIMONIO</p> <p>Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.lgs. n. 117/2017, da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quote associative e contributi degli associati; • entrate da attività di interesse generale di cui all'art.5 D.lgs. 117/2017; • entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017; • entrate da attività di raccolta fondi di cui all'art.7 D.lgs. 117/2017; • erogazioni liberali di associati e di terzi; • donazioni e lasciti testamentari; • contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione; • contributi di organismi pubblici di diritto internazionale; • contributi da enti privati; • rendite patrimoniali; • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, nonché ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017 e della normativa vigente. <p>È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.</p> <p>Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.</p>	<p>ART. 21 - RISORSE ECONOMICHE O PATRIMONIO</p> <p>Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.lgs. n. 117/2017, da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quote associative e contributi degli associati; • entrate da attività di interesse generale di cui all'art.5 D.lgs. 117/2017; • entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017; • entrate da attività di raccolta fondi di cui all'art.7 D.lgs. 117/2017; • erogazioni liberali di associati e di terzi; • donazioni e lasciti testamentari; • contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione; • contributi di organismi pubblici di diritto internazionale; • contributi da enti privati; • rendite patrimoniali; • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, nonché ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017 e della normativa vigente. <p>È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.</p> <p>Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.</p>
<p>ART. 22 - BILANCIO D'ESERCIZIO</p>	<p>ART. 22 - BILANCIO D'ESERCIZIO</p>

<p>L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ciascun anno. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità al D.M. 5 marzo 2020 previsto dall'art.13 comma 3 del D.lgs. 117/2017.</p> <p>Il bilancio, i relativi allegati e le relazioni annuali elaborati dalla Giunta Esecutiva Nazionale, approvati dal Consiglio Nazionale e accompagnati dalle relazioni dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione, sono messi a disposizione, con i relativi allegati, dei Soci aventi diritto al voto entro i 15 (quindici) giorni liberi precedenti l'Assemblea, presso la Sede Nazionale.</p> <p>Il bilancio, i relativi allegati e le relazioni annuali, accompagnati dalle relazioni dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione, sono approvati ogni anno dall'Assemblea dei Soci. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>Dopo l'approvazione in Assemblea, la Giunta Esecutiva Nazionale procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.lgs. 117/2017.</p> <p>La Giunta Esecutiva Nazionale documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art.6 del D.lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.</p>	<p>L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ciascun anno. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità al D.M. 5 marzo 2020 previsto dall'art.13 comma 3 del D.lgs. 117/2017.</p> <p>Il bilancio, i relativi allegati e le relazioni annuali elaborati dalla Giunta Esecutiva Nazionale, approvati dal Consiglio Nazionale e accompagnati dalle relazioni dell'Organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale, sono messi a disposizione, con i relativi allegati, dei Soci aventi diritto al voto entro i 15 (quindici) giorni liberi precedenti l'Assemblea, presso la Sede Nazionale.</p> <p>Il bilancio, i relativi allegati e le relazioni annuali, accompagnati dalle relazioni dell'Organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale, sono approvati ogni anno dall'Assemblea dei Soci. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>Dopo l'approvazione in Assemblea, la Giunta Esecutiva Nazionale procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.lgs. 117/2017.</p> <p>La Giunta Esecutiva Nazionale documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art.6 del D.lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.</p>
<p>ART. 23 - BILANCIO SOCIALE Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.14 del D.lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.</p>	<p>ART. 23 - BILANCIO SOCIALE Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.14 del D.lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.</p>
<p>ART. 24 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI L'Associazione tiene, a cura della Giunta Esecutiva Nazionale, i libri sociali obbligatori ai sensi del D.lgs. 117/2017. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • libro degli associati; • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Nazionale; • libro delle adunanze e delle deliberazioni della Giunta Esecutiva Nazionale. <p>Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.</p>	<p>ART. 24 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI L'Associazione tiene, a cura della Giunta Esecutiva Nazionale, i libri sociali obbligatori ai sensi del D.lgs. 117/2017. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • libro degli associati; • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Nazionale; • libro delle adunanze e delle deliberazioni della Giunta Esecutiva Nazionale. <p>Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.</p>
<p>ART. 25 - RAPPORTI DI LAVORO L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16 e 17 del D.lgs. 117/2017.</p>	<p>ART. 25 - RAPPORTI DI LAVORO L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16 e 17 del D.lgs. 117/2017.</p>
<p>ART. 26 - DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI L'Associazione non distribuisce, nemmeno in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. La stessa impiegherà eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e per quelle ad esse direttamente connesse.</p>	<p>ART. 26 - DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI L'Associazione non distribuisce, nemmeno in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. La stessa impiegherà eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e per quelle ad esse direttamente connesse.</p>

<p>ART. 27 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO La qualità di Socio si perde per morte, recesso, perdita dei diritti civili, mancato pagamento della quota sociale entro il 31 (trentuno) dicembre dell'anno di competenza o a seguito della sanzione disciplinare di cui all'art. 29 n. 4 del presente Statuto. Il socio espulso non può iscriversi nuovamente all'Associazione. Il Socio che intende esercitare il diritto di recesso deve comunicarlo in forma scritta alla Segreteria della Sede Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier e alla Segreteria dell'Associazione regionale/territoriale di appartenenza. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda alle previsioni di cui all'art. 24 del Codice Civile. La qualità di Socio è intrasmissibile a qualunque titolo.</p>	<p>ART. 27 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO La qualità di Socio si perde per morte, recesso, perdita dei diritti civili, mancato pagamento della quota sociale entro il 31 (trentuno) dicembre dell'anno di competenza o a seguito della sanzione disciplinare di cui all'art. 29 n. 4 del presente Statuto. Il socio espulso non può iscriversi nuovamente all'Associazione. Il Socio che intende esercitare il diritto di recesso deve comunicarlo in forma scritta alla Segreteria della Sede Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier e alla Segreteria dell'Associazione regionale/territoriale di appartenenza. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda alle previsioni di cui all'art. 24 del Codice Civile. La qualità di Socio è intrasmissibile a qualunque titolo.</p>
<p>ART. 28 - UTILIZZO DI MARCHIO, LOGO E INSEGNE È fatto divieto a chiunque di utilizzare il marchio, il logo e le insegne dell'Associazione Italiana Sommelier, le cui caratteristiche sono descritte dal Regolamento di Attuazione, senza la preventiva autorizzazione scritta della Giunta Esecutiva Nazionale.</p>	<p>ART. 28 - UTILIZZO DI MARCHIO, LOGO E INSEGNE È fatto divieto a chiunque di utilizzare il marchio, il logo e le insegne dell'Associazione Italiana Sommelier, le cui caratteristiche sono descritte dal Regolamento di Attuazione, senza la preventiva autorizzazione scritta della Giunta Esecutiva Nazionale.</p>
<p>ART. 29 - SANZIONI DISCIPLINARI Ogni violazione del presente Statuto, del relativo Regolamento di attuazione, dello Statuto delle Associazioni regionali/territoriali e qualunque altra azione e/o omissione che leda la dignità e il prestigio della Associazione o dei suoi organi, o comunque produca danno di ogni genere e specie al singolo Socio e/o all'Associazione, dà luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari, a seconda della loro gravità: 1) ammonizione, cioè richiamo sulla mancanza commessa e ingiunzione a non più ricadervi; 2) pena pecuniaria, da 2 (due) a 20 (venti) volte la quota sociale, da pagarsi a favore dell'Associazione; 3) sospensione dalla qualità di Socio per un periodo non inferiore a 3 (tre) mesi e non superiore ad 1 (uno) anno. La sospensione determina automaticamente la decadenza definitiva del Socio dalle cariche sociali eventualmente rivestite; 4) espulsione dall'Associazione. L'espulsione dall'Associazione comporta la perdita della qualità di Socio. In tal caso il Socio, oltre a non avere diritto al rimborso della quota sociale, dovrà restituire le insegne. L'espulsione determina automaticamente la decadenza del Socio dalle cariche sociali eventualmente rivestite. I provvedimenti disciplinari potranno essere pubblicati sugli organi ufficiali di comunicazione dell'Associazione.</p>	<p>ART. 29 - SANZIONI DISCIPLINARI Ogni violazione del presente Statuto, del relativo Regolamento di attuazione, dello Statuto delle Associazioni regionali/territoriali e qualunque altra azione e/o omissione che leda la dignità e il prestigio della Associazione o dei suoi organi, o comunque produca danno di ogni genere e specie al singolo Socio e/o all'Associazione, dà luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari, a seconda della loro gravità: 1) ammonizione, cioè richiamo sulla mancanza commessa e ingiunzione a non più ricadervi; 2) pena pecuniaria, da 2 (due) a 20 (venti) volte la quota sociale, da pagarsi a favore dell'Associazione; 3) sospensione dalla qualità di Socio per un periodo non inferiore a 3 (tre) mesi e non superiore ad 1 (uno) anno. La sospensione determina automaticamente la decadenza definitiva del Socio dalle cariche sociali eventualmente rivestite; 4) espulsione dall'Associazione. L'espulsione dall'Associazione comporta la perdita della qualità di Socio. In tal caso il Socio, oltre a non avere diritto al rimborso della quota sociale, dovrà restituire le insegne. L'espulsione determina automaticamente la decadenza del Socio dalle cariche sociali eventualmente rivestite. I provvedimenti disciplinari potranno essere pubblicati sugli organi ufficiali di comunicazione dell'Associazione.</p>
<p>ART. 30 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Le violazioni di cui al precedente art. 29 del presente Statuto dovranno essere denunciate da chiunque mediante comunicazione scritta non anonima indirizzata al Collegio dei Proviviri e per conoscenza alla Giunta Esecutiva Nazionale, presso la Segreteria della Sede Nazionale entro 60 (sessanta)</p>	<p>ART. 30 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Le violazioni di cui al precedente art. 29 del presente Statuto dovranno essere denunciate da chiunque mediante comunicazione scritta non anonima indirizzata al Collegio dei Proviviri e per conoscenza alla Giunta Esecutiva Nazionale, presso la Segreteria della Sede Nazionale entro 60 (sessanta)</p>

<p>giorni dalla commissione, dal verificarsi o dalla scoperta della medesima.</p> <p>Il Collegio dei Probiviri dà avvio al giudizio disciplinare dandone immediata comunicazione formale al Socio al quale le violazioni o le altre azioni o omissioni sono imputate, mediante raccomandata o posta elettronica certificata.</p> <p>Il Socio sottoposto a procedimento disciplinare ha facoltà di presentare alla Segreteria della Sede Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier memorie difensive, corredate dalla documentazione ritenuta rilevante, nel termine perentorio, a pena di decadenza, di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione formale dell'avvio del procedimento e può altresì chiedere, nello stesso termine, di essere sentito di persona.</p> <p>Decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione formale, il Collegio dei Probiviri dà avvio all'istruttoria, con facoltà di convocare personalmente il Socio interessato, qualora lo stesso non ne abbia fatto richiesta, e di sentire terzi.</p> <p>Ai fini dell'istruttoria, il Collegio dei Probiviri ha accesso a tutti i documenti esistenti in AIS inerenti alle violazioni o alle altre azioni o omissioni imputate al Socio.</p> <p>Il Collegio dei Probiviri dovrà pronunciarsi entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento, da parte del Socio, della comunicazione formale di avvio del procedimento, salvo proroga motivata della durata massima di 60 (sessanta) giorni.</p> <p>Le spese vive del procedimento possono essere poste a carico del Socio al quale sono applicate le sanzioni disciplinari.</p> <p>Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono irriducibili ed inappellabili. Sono fatte salve comunque tutte le norme di legge in materia.</p> <p>Ogni singolo membro del Collegio dei Probiviri ha l'obbligo di astenersi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) se ha interesse nella causa; 2) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio nella causa o ha deposto in essa come testimone; 5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; 6) se è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa; 7) in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza. 	<p>giorni dalla commissione, dal verificarsi o dalla scoperta della medesima.</p> <p>Il Collegio dei Probiviri dà avvio al giudizio disciplinare dandone immediata comunicazione formale al Socio al quale le violazioni o le altre azioni o omissioni sono imputate, mediante raccomandata o posta elettronica certificata.</p> <p>Il Socio sottoposto a procedimento disciplinare ha facoltà di presentare alla Segreteria della Sede Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier memorie difensive, corredate dalla documentazione ritenuta rilevante, nel termine perentorio, a pena di decadenza, di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione formale dell'avvio del procedimento e può altresì chiedere, nello stesso termine, di essere sentito di persona.</p> <p>Decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione formale, il Collegio dei Probiviri dà avvio all'istruttoria, con facoltà di convocare personalmente il Socio interessato, qualora lo stesso non ne abbia fatto richiesta, e di sentire terzi.</p> <p>Ai fini dell'istruttoria, il Collegio dei Probiviri ha accesso a tutti i documenti esistenti in AIS inerenti alle violazioni o alle altre azioni o omissioni imputate al Socio.</p> <p>Il Collegio dei Probiviri dovrà pronunciarsi entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento, da parte del Socio, della comunicazione formale di avvio del procedimento, salvo proroga motivata della durata massima di 60 (sessanta) giorni.</p> <p>Le spese vive del procedimento possono essere poste a carico del Socio al quale sono applicate le sanzioni disciplinari.</p> <p>Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono irriducibili ed inappellabili. Sono fatte salve comunque tutte le norme di legge in materia.</p> <p>Ogni singolo membro del Collegio dei Probiviri ha l'obbligo di astenersi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) se ha interesse nella causa; 2) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio nella causa o ha deposto in essa come testimone; 5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; 6) se è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa; 7) in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza.
<p>ART. 31 - INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA DALLE CARICHE SOCIALI</p> <p>Non possono rivestire cariche sociali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • coloro che rivestono cariche sociali in altri Enti e/o Associazioni aventi scopi analoghi e/o affini a quelli dell'AIS; • coloro che stanno scontando un periodo di sospensione ai sensi dell'art. 29 numero 3 del presente Statuto; • coloro che sono stati espulsi ai sensi dell'art. 29 numero 4 del presente Statuto; 	<p>ART. 31 - INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA DALLE CARICHE SOCIALI</p> <p>Non possono rivestire cariche sociali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • coloro che rivestono cariche sociali in altri Enti e/o Associazioni aventi scopi analoghi e/o affini a quelli dell'AIS; • coloro che stanno scontando un periodo di sospensione ai sensi dell'art. 29 numero 3 del presente Statuto; • coloro che sono stati espulsi ai sensi dell'art. 29 numero 4 del presente Statuto;

<ul style="list-style-type: none"> • gli inabilitati all'esercizio di un'impresa commerciale e gli incapaci ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa; • gli interdetti dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; • gli interdetti dai pubblici uffici; • gli interdetti da una professione o da un'arte; • gli interdetti legali; • gli incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione. 	<ul style="list-style-type: none"> • gli inabilitati all'esercizio di un'impresa commerciale e gli incapaci ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa; • gli interdetti dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; • gli interdetti dai pubblici uffici; • l'imprenditore in liquidazione giudiziale; • gli interdetti da una professione o da un'arte; • gli interdetti legali; • gli incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione.
<p>ART. 32 - MODIFICHE STATUTARIE Le proposte di modifica dello Statuto sociale possono essere presentate dal Consiglio Nazionale o da almeno 500 (cinquecento) Soci aventi diritto al voto. In tal caso il Consiglio Nazionale deve convocare un'Assemblea nel luogo che ritiene più opportuno, nel territorio dello Stato, entro 6 (sei) mesi dalla presentazione delle proposte di modifica dello Statuto. L'assemblea straordinaria convocata per le modifiche statutarie risulterà costituita e delibererà con le maggioranze previste dal precedente art.7 del presente Statuto.</p>	<p>ART. 32 - MODIFICHE STATUTARIE Le proposte di modifica dello Statuto sociale possono essere presentate dal Consiglio Nazionale o da almeno 500 (cinquecento) Soci aventi diritto al voto. In tal caso il Consiglio Nazionale deve convocare un'Assemblea nel luogo che ritiene più opportuno, nel territorio dello Stato, entro 6 (sei) mesi dalla presentazione delle proposte di modifica dello Statuto. L'assemblea straordinaria convocata per le modifiche statutarie risulterà costituita e delibererà con le maggioranze previste dal precedente art.7 del presente Statuto.</p>
<p>ART. 33 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglIMENTO Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore di cui all'art.45 comma 1 de D.lgs. 117/2017, ad altro ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea. Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art.9 comma 1 del D.lgs. 117/2017.</p>	<p>ART. 33 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglIMENTO Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore di cui all'art.45 comma 1 de D.lgs. 117/2017, ad altro ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea. Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente.</p>
<p>ART. 34 NORME FINALI E TRANSITORIE Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.lgs. 117/2017 e, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile.</p>	
<p>ART. 35 - ENTRATA IN VIGORE NORME TRANSITORIE I Revisori Legali attualmente in carica assumono la qualifica di componenti l'Organo di Controllo con attribuzione della revisione legale dei conti. Gli attuali componenti degli organi sociali restano in carica fino alla scadenza del mandato in corso.</p>	<p>ART. 34 - ENTRATA IN VIGORE NORME TRANSITORIE I Revisori Legali attualmente in carica assumono la qualifica di componenti l'Organo di Controllo con attribuzione della revisione legale dei conti. Gli attuali componenti degli organi sociali e della Commissione Statuto restano in carica fino alla scadenza del mandato in corso, così come modificato agli articoli 8, 10, 13 e 15 del presente Statuto. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.lgs. 117/2017 e, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile.</p>